

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

81.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Sostituzione:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1044	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
BIANCO ed altri: Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (3391-B) . . . . .	1044	
PRESIDENTE . . . . .	1044	
PATRIARCA, <i>Relatore</i> . . . . .	1044	
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	1044	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3858) . . . . .	1045	
PRESIDENTE . . . . .	1045, 1046	
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	1046	
SPERANZA, <i>Relatore</i> . . . . .	1045	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Norme per la nomina al grado di vice-brigadiere nel corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2635) . . . . .	1048	
PRESIDENTE . . . . .	1048	
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	1048	
SPERANZA, <i>Relatore</i> . . . . .	1048	
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2957) . . . . .	1052	
PRESIDENTE . . . . .	1052	
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	1052	
SPERANZA, <i>Relatore</i> . . . . .	1052	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Senatori SICA ed altri: Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3645) . . . . .	1052	
PRESIDENTE . . . . .	1052, 1054	
MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i> . . . . .	1053, 1054	

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1975

	PAG.
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	1053, 1054
STEFANELLI . . . . .	1054
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
ACCREMAN: Istituzione della Corte d'assise di Rimini ( <i>Modificata dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (1949-B);	
GUADALUPI ed altri; CAROLI; MANCO ed altri: Istituzione delle corti di assise di Brindisi e Taranto ( <i>Testo unificato, modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (574-582-713-B);	
REALE GIUSEPPE ed altri; MANCINI GIACOMO: Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria ( <i>Testo unificato, modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (1428-2499-B) . . . . .	1054
PRESIDENTE . . . . .	1055, 1056, 1057, 1058, 1059
CATANZARITI . . . . .	1056, 1057, 1058
FELISETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1055, 1058
PENNACCHINI . . . . .	1057
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	1058
TRIPODI ANTONINO . . . . .	1055, 1057
VALENSISE . . . . .	1057, 1058
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1059

**La seduta comincia alle 10,10.**

STEFANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, per la seduta odierna l'onorevole Accreman è sostituito dall'onorevole Catanzariti.

**Discussione della proposta di legge Bianco ed altri: Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3391-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bianco, Gargani, Lo-

spinoso Severini, Mazzola, Merli, Speranza e Patriarca: « Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 », già approvata dalla IV Commissione permanente della Camera nella seduta del 24 luglio 1975 e modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 ottobre 1975.

L'onorevole Patriarca ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

PATRIARCA, *Relatore*. Il Senato ha approvato la proposta di legge in discussione con una sola modifica rispetto al testo che era stato formulato dalla nostra Commissione.

L'emendamento apportato prevede che possano accedere al concorso quei dattilografi che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, siano in servizio « alla data di entrata in vigore della presente legge ». Il testo della Camera prevedeva invece il termine del 1° luglio 1975.

Le Commissioni I (affari costituzionali) e V (bilancio) hanno espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. La proposta di legge in discussione è stata oggetto di un vivacissimo dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, perché da più parti è stato osservato che le disposizioni in essa contenute derogano al principio di carattere generale che prevede il concorso pubblico per l'accesso a pubblici impieghi.

Pur riconoscendo necessario che tale principio venga rispettato, ho fatto presente che il provvedimento si riferisce ad una situazione particolare che è importante ed urgente risolvere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La IV Commissione permanente della Camera aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

## ARTICOLO UNICO.

I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla

data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, purché in servizio alla data del 1° luglio 1975.

È abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

#### ARTICOLO UNICO.

I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

È abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533. I coadiutori dattilografi giudiziari assunti ai sensi del precitato articolo prima dell'entrata in vigore della presente legge, rimarranno in servizio sino all'espletamento dei concorsi di cui al primo comma.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3858).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 giugno 1975.

L'onorevole Speranza ha facoltà di svolgere la relazione.

**SPERANZA, Relatore.** Il disegno di legge prevede una revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio.

Più specificamente, le modifiche dell'organico sono le seguenti.

L'articolo 1 prevede che l'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia si componga di 1 colonnello, 5 tenenti colonnelli, 12 maggiori, 16 capitani, 22 tra tenenti e sottotenenti, per un totale di 56 unità.

L'articolo 2 prevede che l'organico dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia si componga di 190 marescialli maggiori, di 240 marescialli capi, di 290 marescialli ordinari, di 1.730 tra brigadieri e vicebrigadieri, di 14.776 tra appuntati e guardie, per un totale di 17.226 unità.

L'articolo 3 prevede che l'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio, di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, sia stabilito in 225 unità.

L'articolo 4 prevede un abbassamento della statura minima richiesta per poter far parte del Corpo.

L'articolo 5 prevede che un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente venga riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

L'articolo 6 prevede che ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possano, a modifica delle disposizioni del primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali anche di complemento che siano in possesso di diploma di scuola media superiore.

Per consentire una massiccia partecipazione al concorso da parte dei sottufficiali, è prevista per loro l'elevazione a quaranta anni del limite di età.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1975

Mi pare che il disegno di legge (sul quale le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere favorevole) risponda a delle obiettive esigenze di funzionamento dei nostri istituti di prevenzione e di pena; pertanto propongo alla Commissione di approvarlo rapidamente e senza modifiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo solo raccomandare l'approvazione di questo provvedimento, che è uno dei tanti necessari per migliorare le condizioni del nostro regime carcerario.

Tutti i giorni si lamenta (a volte esagerando) la sproporzione tra i detenuti e le guardie carcerarie.

Questo provvedimento prevede un ampliamento dell'organico del Corpo degli agenti di custodia. Poi ci sarà il problema di riempire le lacune che si verificheranno al suo interno, perché sappiamo che i concorsi non sono molto « popolati »: in materia sono allo studio diversi provvedimenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue:

Colonnello . . . . .	n.	1
Tenente colonnello . . . . .	»	5
Maggiore . . . . .	»	12
Capitano . . . . .	»	16
Tenente e Sottotenente . . . . .	»	22
		—
Totale . . . . .	n.	56
		==

(È approvato).

## ART. 2.

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 6 della legge

4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue:

Maresciallo maggiore . . . . .	n.	190
Maresciallo capo . . . . .	»	240
Maresciallo ordinario . . . . .	»	290
Brigadieri e Vicebrigadieri . . . . .	»	1.730
Appuntati e guardie . . . . .	»	14.776
		—
Totale . . . . .	n.	17.226
		==

(È approvato).

## ART. 3.

L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio, di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito in 225 unità.

(È approvato).

## ART. 4.

Il punto a) dell'articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« a) avere statura non inferiore a metri 1,60 ».

(È approvato).

## ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente:

« Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo ».

(È approvato).

## ART. 6.

L'articolo 5 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1975

1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di complemento, che siano in possesso di diploma di scuola media superiore».

(*E approvato*).

## ART. 7.

Per la partecipazione al primo concorso, di cui al precedente articolo 5, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il limite di età per i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è elevato ad anni quaranta.

(*E approvato*).

## ART. 8.

Gli organici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge.

A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsio-

ne della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1975 sono aumentati delle seguenti somme:

milioni 2.033 per l'esercizio 1975;  
milioni 6.019 per l'esercizio 1976;  
milioni 10.023 per l'esercizio 1977.

All'onere di 2.033.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

(*E approvato*).

Do lettura della tabella allegata al disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

GRADI	Organico dal	Organico dal	Organico dal
	1° gennaio 1975	1° gennaio 1976	1° gennaio 1977
<i>Ruolo degli ufficiali</i>			
Colonnello . . . . .	1	1	1
Tenente colonnello . . . . .	3	4	5
Maggiore . . . . .	8	10	12
Capitano . . . . .	13	14	16
Tenente e Sottotenente . . . . .	22	22	22
<i>Ruolo dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie</i>			
Maresciallo maggiore . . . . .	136	163	190
Maresciallo capo . . . . .	186	213	240
Maresciallo ordinario . . . . .	219	254	290
Brigadieri e Vicebrigadieri . . . . .	1.464	1.597	1.730
Appuntati e Guardie . . . . .	13.354	14.065	14.776
<i>Ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio . .</i>	105	165	225

(*E approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2635).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere nel corpo degli agenti di custodia», già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1973.

L'onorevole Speranza ha facoltà di svolgere la relazione.

SPERANZA, *Relatore*. Questo disegno di legge va incontro a delle esigenze profondamente sentite dal Corpo degli agenti di custodia. In esso si stabilisce che il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo: per i nove decimi dei posti disponibili, mediante concorso cui possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, e per il restante decimo mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13. Sollecito l'approvazione senza modificazioni di tale importante provvedimento, che ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni affari costituzionali e difesa (quest'ultima, per altro, ha formulato un « invito ad evitare la formazione di sacche di ristagno nei vari gradi »).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo provvedimento risponde sia a criteri di giustizia sia alle medesime esigenze che hanno sollecitato l'adozione di altri provvedimenti legislativi concernenti gli istituti di prevenzione e di pena.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Per il conferimento del grado di vicebrigadiere nel corpo degli agenti di custodia è

richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.

È, inoltre, necessario avere riportato le classifiche indicate nei successivi articoli. Qualora tali classifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si fa riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami e agli scrutini, all'ultima o alle ultime classifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati.

Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

(È approvato).

CAPO II

CONFERIMENTO DEL GRADO  
DI VICEBRIGADIERE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2.

Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per i nove decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto è computata per posto intero;

2) per il restante decimo, mediante esame di idoneità al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13.

I posti non coperti ai sensi del numero 1 del precedente comma sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame di idoneità.

(È approvato).

ART. 3.

Il concorso e l'esame di idoneità di cui all'articolo 2 sono indetti con decreto ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

(È approvato).

## SEZIONE II

### CONCORSO PER ESAMI

#### ART. 4.

Per partecipare al concorso di cui all'articolo 2 gli appuntati e le guardie debbono aver prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel corpo degli agenti di custodia e non aver superato il 35° anno di età.

Per gli appuntati e le guardie in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente l'anzidetto periodo di servizio è rispettivamente ridotto ad anni due ed anni uno.

Il limite di età di cui al primo comma è elevato a 37 anni per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.

(È approvato).

#### ART. 5.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacità professionale, diligenza e buona condotta, aver riportato nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, classifica non inferiore a « buono » e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma.

Sono esclusi dall'ammissione:

a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneità;

b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente, abbiano riportato la sanzione della riduzione di paga di secondo grado o altra più grave.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

(È approvato).

#### ART. 6.

L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta ed una orale.

Per la prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti argomenti di carattere generale relativi ai servizi d'istituto.

La prova orale verte su materie attinenti ai servizi d'istituto.

La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a sei decimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

Le prove di esame hanno luogo a Roma.

Il giudizio sull'idoneità e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore dell'ufficio preposto al personale degli agenti di custodia, o da chi ne fa le veci in caso di assenza od impedimento, che la presiede, da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena avente qualifica non inferiore a direttore capo e da un ufficiale del corpo degli agenti di custodia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena o delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto alla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto della prova scritta con quello della prova orale.

A parità di voti ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parità di grado vale l'ordine di precedenza nel ruolo di anzianità.

(È approvato).

## ART. 7.

I vincitori del concorso di cui all'articolo 6 sono ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali.

I vincitori del concorso, i quali, per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà, non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo.

Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente all'ammissione al concorso, riportino la sanzione della riduzione di paga di secondo grado non inferiore a dieci giorni od altra più grave.

(È approvato).

## ART. 8.

Il corso allievi sottufficiali ha carattere strettamente professionale, ha durata non inferiore a sei mesi ed ha luogo presso una scuola o uno stabilimento penitenziario designato dal Ministero di grazia e giustizia.

Le materie di insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso sono stabilite dal regolamento per il corpo degli agenti di custodia.

Il Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore della scuola, ha la facoltà di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali ed attitudinali o per motivi disciplinari si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.

Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per più di 45 giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà, sono rinviiati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per più di 30 giorni e che ne facciano domanda. In quest'ultimo caso il rinvio può avvenire una sola volta.

I posti da conferire in conformità al secondo comma dell'articolo 7 ed al precedente comma sono portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi successivi.

Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino la sanzione della riduzione di paga di secondo grado od altra più grave.

(È approvato).

## ART. 9.

Al termine del corso gli allievi debbono sostenere un esame finale costituito da una prova scritta ed una orale sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento.

Per la pubblicità delle votazioni conseguite alle prove scritte ed orali si applicano le norme di cui all'articolo 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova scritta.

La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a sette decimi.

La graduatoria è stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte ed orali.

A parità di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parità di grado vale l'ordine di precedenza nel ruolo di anzianità.

(È approvato).

## ART. 10.

Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione composta dal direttore della scuola, che la presiede, e dai docenti delle singole materie.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

(È approvato).

## ART. 11.

Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro 30 giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.

(È approvato).

## ART. 12.

Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli articoli 9 e 11 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria è comunicata al Ministero di grazia e giustizia.



Il Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto.

(È approvato).

### SEZIONE III

#### ESAME DI IDONEITÀ

##### ART. 13.

All'esame di idoneità per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e con almeno cinque anni di anzianità di grado, i quali abbiano riportato nell'ultimo quinquennio la classifica di « ottimo » e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma.

Sono esclusi dall'ammissione:

a) coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneità non siano risultati idonei;

b) coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato la sanzione della riduzione di paga di secondo grado o altra più grave.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla commissione centrale di cui al precedente articolo 5.

(È approvato).

##### ART. 14.

L'esame di idoneità consiste in una prova orale su materie attinenti ai servizi di istituto.

Al candidato deve essere data comunicazione della data di svolgimento della prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

La prova d'esame ha luogo a Roma.

Il giudizio sulla idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 6.

Sono dichiarati idonei coloro i quali conseguono nella prova d'esame una votazione non inferiore a sei decimi.

A parità di voti vale l'ordine di precedenza nel ruolo di anzianità e, a parità di anzianità, l'età.

(È approvato).

##### ART. 15.

Il Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria, con decorrenza dalla data del decreto, e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

I vicebrigadieri nominati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel ruolo dopo l'ultimo pari grado nominato ai sensi dell'articolo 12.

(È approvato).

#### RINVIO

##### ART. 16.

Per quanto non regolato dalla presente legge, si applicano le norme della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### NORME TRANSITORIE

##### ART. 17.

Al primo concorso ed al primo esame di idoneità banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare gli appuntati e le guardie che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 22 del regolamento per il corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, se più favorevoli.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2957).**

PR9SIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 maggio 1974.

L'onorevole Speranza ha facoltà di svolgere la relazione.

SPERANZA, *Relatore*. Questo è un altro provvedimento diretto a migliorare la situazione degli agenti di custodia. Esso si illustra da sé. Vorrei peraltro far presente che l'articolo 2 addossa la copertura finanziaria al bilancio per il 1974. Propongo pertanto di richiedere il parere della Commissione bilancio (che nella seduta del 4 giugno 1974 aveva espresso parere favorevole) su di un emendamento che imputi al bilancio per il 1976 l'onere della spesa.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole su tale proposta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo pertanto all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, è elevato a lire 30.000, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 1974.

Il relatore, onorevole Speranza, ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo ed al secondo comma, sostituire le parole: 1° gennaio 1974, con le altre: 1° gennaio 1976.*

SPERANZA, *Relatore*. Come preannunciato, propongo di richiedere su di esso il parere della V Commissione (bilancio).

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Confermo il consenso del Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'emendamento sarà trasmesso alla V Commissione (bilancio), per il prescritto parere.

*(Così rimane stabilito).*

L'articolo 1 è quindi accantonato. Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 2.

Alla maggiore spesa annua, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio iscritti al capitolo 1149 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1974 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il relatore, onorevole Speranza, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la parola: 1149, con l'altra: 2009, e la parola: 1974, con l'altra: 1976.*

Se non vi sono obiezioni, anche questo emendamento verrà trasmesso alla V Commissione (bilancio).

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Sica ed altri: Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notari (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3645).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Sica ed

altri: « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notari », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato il 13 marzo 1975.

Come i colleghi ricordano, la discussione sulle linee generali ha avuto inizio nella seduta del 16 ottobre scorso. Prego il relatore, onorevole Pietro Micheli, di riassumere gli estremi del dibattito.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Ho voluto riconsiderare le risultanze del dibattito e realizzarne una sintesi nella speranza di concretare una proposta definitiva capace di superare e fugare le principali preoccupazioni espresse anche da molti colleghi nella precedente seduta, soprattutto per evitare che la funzione di accertamento notarile potesse assumere un carattere prevalentemente amministrativo. Ho quindi predisposto un nuovo testo che mi permetto sottoporre alla Commissione. Esso, in particolare, tiene conto del fatto che la funzione notarile non può essere depauperata del compito essenziale dell'accertamento dell'identità delle parti (che è una delle condizioni di garanzia dell'ordinamento in generale) e afferma il principio che l'accertamento non deve essere sempre progressivo e potrà anche avvenire al momento dell'attestazione.

Nella nuova formulazione ho soppresso l'aggettivo « prudente » e l'avverbio « ragionevolmente », perché sembrano eccessivi e qualche volta potrebbero portare il giudice a determinare, con valutazione *a contrariis*, la non prudenza e la non ragionevolezza; quindi, affermato il principio che il notaio è il *dominus* dell'accertamento, elemento essenziale della sua funzione, è specificato che tale accertamento può essere fatto con ogni elemento o mezzo da lui ritenuto idoneo, senza però indicarne alcuno in particolare (e neanche il documento di identità, che non si vede perché debba essere evidenziato in maniera particolare).

L'istituto dei fidefacienti è mantenuto perché, come i colleghi ricordano, nel corso della discussione è emerso un orientamento in questo senso: ho però introdotto l'inciso « quando possibile per condizioni di luogo e di ambiente », perché vi sono ambienti e luoghi in cui il notaio non ha la possibilità di questa conoscenza e quindi non ha di fatto possibilità alcuna di ricorrere ai fidefacienti.

Il testo potrebbe realizzare così tutte le giuste finalità dei proponenti, il superamento dei pericoli del testo vigente, il mantenimento dei presupposti essenziali della funzione, compresa la responsabilità civile.

Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dal collega Pietro Riccio, debbo precisare che esso mi sembra informato a questa stessa logica: ho ritenuto quindi di superarlo, mantenendo il principio dell'accertamento e sopprimendo quell'aggettivo e quell'avverbio cui sopra ho fatto cenno e che avevano suscitato notevoli perplessità anche nella discussione già svoltasi.

In conclusione, presenterò un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 con il seguente:

« L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

ART. 49. — Il notaio deve accertarsi dell'identità personale delle parti valutando anche al momento dell'attestazione tutti i mezzi e gli elementi utili alla formazione del suo convincimento.

A tal fine il notaio può avvalersi, altresì, quando possibile per condizioni di luogo e di ambiente, di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni ».

L'articolo 2 dovrebbe essere, conseguentemente, così formulato:

« Il n. 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

4) la dichiarazione dell'accertamento dell'identità personale delle parti ai sensi dell'articolo 49, oltre alla attestazione resa dai fidefacienti nell'ipotesi di loro intervento ».

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra che la dizione « quando possibile per condizioni di luogo e di ambiente » sia superflua, in quanto praticamente ribadisce il significato dell'espressione « può avvalersi ». Sono comunque d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore e esprimo parere favorevole all'accoglimento delle sue proposte.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. D'accordo, quell'inciso può essere soppresso perché risulta già chiara la volontà del legislatore.

STEFANELLI. Il gruppo comunista consente pienamente con gli emendamenti preannunciati dal relatore che recepiscono le osservazioni già fatte dal nostro e da altri gruppi, nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — Il notaio deve accertarsi dell'identità personale delle parti e potrà raggiungere tale accertamento anche al momento dell'attestazione, mediante la prudente valutazione di qualunque elemento atto a fondare ragionevolmente il suo convincimento.

A tal fine egli potrà avvalersi altresì di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni.

Qualora il notaio si avvalga di un documento di riconoscimento dovrà farne menzione indicandone il numero, l'ufficio che lo ha rilasciato, la data ed il luogo del rilascio ».

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — Il notaio deve accertarsi dell'identità personale delle parti valutando, anche al momento dell'attestazione, tutti i mezzi e gli elementi utili alla formazione del suo convincimento.

A tal fine il notaio può avvalersi altresì di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. L'emendamento è già stato da me illustrato.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Go-

verno, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il n. 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: « 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49 ».

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

Il numero 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 4) la dichiarazione dell'accertamento dell'identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49, oltre alla attestazione resa dai fidefacienti nell'ipotesi di loro intervento ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Anche di questo emendamento ho già dato ragione.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione delle proposte di legge Accreman: Istituzione della corte d'assise di Rimini (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (1949-B); Guadalupi ed altri; Caroli; Manco ed altri: Istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto (Testo unificato modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (574-582-713-B); Reale Giuseppe ed altri; Mancini Giacomo: Istituzione della Corte d'assise di Locri**

**ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria (Testo unificato modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1428-2499-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Accreman: « Istituzione della corte d'assise di Rimini » già approvata dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 6 giugno 1974 e modificata dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 22 ottobre 1975; dei deputati Guadalupi, Signorile, Colucci, Caroli, Manco, di Nardo, Romeo: « Istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto » già approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 6 giugno 1974 e modificata dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 22 ottobre 1975; dei deputati Reale Giuseppe, Amodio, Bertè, Bianchi Fortunato, Calvetti, Castellucci, Erminero, Fracanzani, Galli, Ianniello, Mancini Antonio, Morini, Pisicchio, Prearo, Rausa, Russo Ferdinando, Spitella, Tozzi Condivi, Mancini Giacomo: « Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria », già approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 6 giugno 1974 e modificata dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 30 ottobre 1975.

Comunico alla Commissione che è già pervenuto il parere favorevole della V Commissione (bilancio) sulle prime due proposte di legge.

Se non vi sono obiezioni, sui tre provvedimenti la discussione sulle linee generali si svolgerà congiuntamente.

*(Così rimane stabilito).*

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Felisetti.

FELISETTI, *Relatore*. Come i colleghi certamente ricorderanno, questa Commissione approvò le tre proposte di legge oggi in discussione sostanzialmente nel testo che ci

viene oggi sottoposto. Passate al Senato, le proposte di legge furono oggetto di una discussione — diciamo — di carattere pregiudiziale, che in verità avevamo fatto anche noi; si discusse cioè in merito alla opportunità di non esaminare i singoli casi di istituzione di nuovi uffici giudiziari, ma viceversa di ricondurre questo discorso ad un quadro generale che comportasse sia la soppressione di questo o di quell'ufficio sia l'eventuale istituzione di nuovi, ma sempre nell'ambito di una visione di carattere globale del problema.

Siffatta discussione si era già svolta in questa sede, tanto è vero che, in un primo momento, avevamo ritenuto di rinviare l'esame di questi provvedimenti in attesa che ci venisse fornito un quadro generale del problema.

Al Senato, inoltre, si accese anche un'altra discussione in ordine al problema finanziario. Si sostenne che trattandosi soltanto di spostamento di personale il discorso di una possibile nuova spesa non sarebbe venuto in ricorrenza. Successivamente prevalse l'ipotesi che per poco o per tanto, non fosse altro che per la istituzione di nuovi uffici, per la formazione di strutture, una spesa avrebbe dovuto esserci. Pertanto al Senato si ritenne necessario il parere della V Commissione (bilancio); questo parere fu espresso in un primo momento in termini negativi; successivamente ci fu un invito al riesame della questione anche in relazione ai suggerimenti formulati dal Ministero di grazia e giustizia e si giunse ad un parere favorevole condizionato al fatto che venisse introdotto l'articolo che vediamo oggi riprodotto nel testo di tutte e tre le proposte di legge in discussione: « All'eventuale onere derivante dalla presente legge per spese di personale per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 1017 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TRIPODI ANTONINO. Richiamandomi alle considerazioni già svolte in prima lettura, preannuncio la presentazione dei se-

guenti articoli aggiuntivi al progetto di legge n. 1428-2499-B:

ART. 2-bis.

È istituita in Reggio Calabria una sezione autonoma dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 5-bis.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria sarà trasformata in corte d'appello autonoma.

Preciso che qualsiasi spesa viene coperta dall'articolo 6.

PRESIDENTE. Devo far rilevare che i due emendamenti preannunciati dall'onorevole Tripodi, di cui apprezzo il significato, non appaiono proponibili giacché, a termini di Regolamento, il nostro esame è limitato alle modifiche apportate dal Senato.

CATANZARITI. Gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Antonino Tripodi, improponibili certamente sul piano regolamentare, denunciano chiaramente la tattica dilatoria che il gruppo del MSI-destra nazionale ha adottato nei confronti delle proposte di legge n. 1428 e n. 2499.

Desidero, tra l'altro, ricordare che quanto previsto in uno degli articoli aggiuntivi dell'onorevole Antonino Tripodi fu oggetto di un emendamento da me presentato quando la Commissione giustizia della Camera discusse per la prima volta questo provvedimento. Accettai in quell'occasione, su richiesta del Governo e del relatore, per favorire una più celere conclusione dell'iter delle proposte di legge, di ritirare il mio emendamento, trasformandolo in un ordine del giorno che fu accettato dal Governo come raccomandazione.

Il provvedimento in discussione, tuttavia, torna alla Camera a più di un anno di distanza dalla prima approvazione presso questo ramo del Parlamento. Ciò per una serie di difficoltà ed ostacoli che la proposta di legge ha incontrato al Senato per il comportamento del gruppo del MSI-destra nazionale, che aveva anche avanzato la proposta — non accolta — di operare la rimessione in Assemblea del provvedimento.

Lo scopo della tattica adottata dal gruppo del MSI-destra nazionale è quello di

rinvviare indefinitamente la soluzione del problema, affinché esso continui a costituire un potenziale motivo di malcontento e di tensione, alimentando quel clima di lacerazione sociale che già tanti danni ha causato in Calabria.

Per queste ragioni, tenendo anche conto del fatto che l'istituzione di una nuova corte d'appello presuppone il riesame dell'intera organizzazione giudiziaria, auspico che la Commissione pervenga sollecitamente alla definitiva approvazione del provvedimento in discussione nel testo pervenuto dal Senato, compiendo in questo modo un atto vivamente atteso dalla classe forense e dai lavoratori di Reggio Calabria.

Mi auguravo che questa mattina si facesse un passo in avanti. In principio la battaglia era sorta per l'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria. La questione è stata vista da buona parte della popolazione non tanto in riferimento al fatto specifico, ma come una ennesima prova della incomprendenza dei suoi problemi, come un ostacolo opposto al funzionamento della giustizia: contro questo si combatteva.

Adesso siamo in condizioni di poter risolvere il problema, almeno nella sostanza, nel senso voluto dalla classe forense di Reggio, e qui vorrei sottolineare le doti di equilibrio di cui ha dato prova il presidente dell'ordine degli avvocati, Penducci, nel corso di tutta la questione.

Non è stato possibile affrontare la questione della istituzione di una corte d'appello autonoma, perché questo presuppone il riesame dell'intera organizzazione giudiziaria, che non è di facile e rapida attuazione, mentre invece la classe lavoratrice di Reggio chiede una definitiva e rapida approvazione del progetto di legge in discussione.

Per queste ragioni chiedo con forza alla Commissione di respingere manovre dilatorie e provocatorie (perché non si può spiegare diversamente la presentazione dei due articoli aggiuntivi da parte dell'onorevole Tripodi).

Vorrei, comunque, che questo progetto di legge costituisse un'occasione, uno spunto perché i problemi di Reggio, che sono quelli della Calabria e, quindi, del Mezzogiorno, fossero, almeno, presi in considerazione.

Un ringraziamento devo, in ultimo, al Presidente Misasi per la sollecitudine con

cui ha provveduto a mettere questo problema all'ordine del giorno della Commissione.

**PENNACCHINI.** Desidero innanzi tutto dire che non solo la presentazione di emendamenti, ma anche la discussione in questa sede deve essere strettamente limitata alle modifiche introdotte dal Senato. Mi sembra che il regolamento della Camera su questo punto sia molto esplicito.

Mi limito solo a ripetere le ragioni del mio favore all'approvazione di questi provvedimenti: le avevo esposte nella discussione svoltasi in precedenza alla Camera, quando rappresentavo il Governo.

Il favore con cui guardo a questi progetti di legge è tanto forte da farmi passare sopra alcune perplessità (per non dire di più) che generano in me le modificazioni apportate dal Senato.

Il testo della Camera aveva una sua logica: in ordine alla copertura delle spese, non faceva altro che spostare dall'uno all'altro ufficio le somme stanziare. Ora, invece, all'articolo 6 si prevede una spesa non accertata, anzi dubbia. È per questo che nutro perplessità sulle innovazioni introdotte dal Senato: però, considerando che esse non incidono sul merito dei provvedimenti in discussione e che un'ulteriore modifica ritarderebbe l'approvazione degli stessi, molto attesi dalle popolazioni interessate, e considerando che la pronta valutazione del Governo di allora (e credo di quello di oggi) hanno permesso di superare quelle gravi difficoltà, nell'anticipare il mio voto favorevole, io la pregherei di essere meno cortese, signor Presidente, e più rigido, affinché si possa procedere nella discussione secondo le norme regolamentari, per una rapida approvazione dei testi in discussione.

**PRESIDENTE.** Non è una questione di cortesia: sono stati preannunciati degli articoli aggiuntivi sulla cui proponibilità ho già manifestato ampia riserva, da sciogliere, naturalmente, nella sede propria, cioè al momento della discussione degli articoli stessi. Credo che lo stesso onorevole Tripodi si renda conto, ben conoscendo egli il Regolamento, della fondatezza della mia osservazione.

**TRIPODI ANTONINO.** Cosa c'entra la cortesia? Strozzate le discussioni in Assemblea, volete strozzare anche quelle in Com-

missione! Abbiamo presentato degli emendamenti, cosa c'entra la cortesia?

**PENNACCHINI.** Non si presentano degli emendamenti improponibili: è una cosa diversa!

**VALENSISE.** Vorrei innanzi tutto far rilevare che noi non siamo così sprovvisti dal non pensare alla dubbia proponibilità degli articoli aggiuntivi che abbiamo presentato, ma riteniamo che quelle proposte fossero da parte nostra doverose, così come opportuno e doveroso è trasformarle in ordini del giorno.

Debbo dire che consento con l'onorevole Pennacchini sulle perplessità suscitate dall'articolo 6 della proposta di legge n. 1428-2499-B, nel testo pervenuto dal Senato, ma i nostri dubbi hanno investito da principio, e investono ancora adesso, tutto il meccanismo del provvedimento. Questo, così come è formulato, non rispecchia le aspirazioni delle popolazioni reggine e della provincia per vari motivi, e innanzitutto per una ragione di ordine generale e non connessa a spinte settoriali: quelle popolazioni si aspettavano semplicemente che la corte d'appello fosse istituita. Si tratta di un'aspirazione antichissima, che data dal 1913, quando entrò in vigore la legge delega che rimetteva al Governo la possibilità di modificare entro tre anni le circoscrizioni giudiziarie « tenendosi conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilità delle comunicazioni, alle esigenze locali in generale ed all'entità del lavoro giudiziario proprio di ciascun ufficio ».

A tale riguardo, il consiglio comunale di Reggio Calabria nel 1959 prima entrò in agitazione e poi si dimise: questa è la verità storica, provata dai documenti!

Ricordo, ancora, in particolare, che il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Reggio si è sempre battuto per l'istituzione della corte d'appello autonoma, e mi riferisco alla memoria del maggio 1973! Vorrei poi aggiungere che la creazione di questo organismo era così sentita da tutta la cittadinanza per cui non soltanto la nostra, ma tutte le parti politiche sposarono questa causa, ad eccezione del partito cui appartiene l'onorevole Catanzariti.

**CATANZARITI.** Perché il nostro partito è contro la demagogia e l'irresponsabilità!

VALENSISE. La Democrazia cristiana era così convinta della necessità della istituzione della corte d'appello autonoma che presentò una proposta di legge — agli atti del Parlamento — firmata dall'onorevole Giuseppe Reale. Vorrei leggere poi un comunicato del partito socialista italiano, pubblicato sulla *Gazzetta del Sud* del 15 febbraio 1974: « L'esecutivo del PSI, che anche precedentemente ha svolto azioni valide per l'istituzione della corte d'appello ritenendo tale fatto dovuto, non per conquiste attuali e politiche, ma come doveroso riconoscimento di giustizia, è stato convocato d'urgenza dalla segreteria provinciale, per la continuità dell'azione e per la sollecita predisposizione dei mezzi diretti al concretamento di tale rivendicazione, mediante l'attività che andrà a svolgere l'apposita delegazione di studio competente e conoscitiva del problema che a nome del partito interverrà ancora validamente presso il ministro compagno onorevole Mario Zagari ». Nel commento si dice che « piena solidarietà al mondo forense ed impegno delle forze del lavoro, sono stati ribaditi dalla segreteria provinciale della CISNAL ».

Anche dalle forze di sinistra, quindi, questo problema era sentito: allora non eravamo soli; siamo soli invece in questo momento perché, per una delle operazioni di trasformismo che spesso avvengono nel Mezzogiorno, le altre forze hanno rinunciato a mantenere quella linea che, con coerenza, era stata seguita e della quale noi non teniamo ad essere i monopolisti, per ripiegare sulla linea dell'aggregazione. Sono le operazioni di questo tipo che deludono le popolazioni meridionali: i partiti che ieri si erano fatti vessilliferi dell'istituzione della corte d'appello autonoma...

CATANZARITI. Parli così ai suoi camerati di Catanzaro! Noi parliamo lo stesso linguaggio anche a Catanzaro!

VALENSISE. Dal punto di vista sostanziale, aggregare i tribunali di Palmi e Locri a Reggio Calabria, senza che vi sia una sezione staccata della Avvocatura dello Stato è un fuor d'opera, perché i professionisti di Locri e di Palmi saranno costretti a correre a Reggio Calabria per le cause ordinarie e a Catanzaro per quelle erariali, che del resto sono la maggioranza. Queste ragioni mi legittimano a dire che la proposta di legge così com'è non

soddisfa gli impegni che tutte le forze politiche, ad esclusione del partito comunista, hanno preso e soprattutto non risolve sul piano pratico i problemi dei professionisti e delle popolazioni locali.

In conclusione, ritengo opportuno che i due articoli aggiuntivi che ho formulato insieme con il collega Tripodi, se dichiarati improponibili come sembra debbano esserlo sulla base di norme regolamentari, siano trasformati in ordini del giorno e come tali posti in votazione in modo che — speriamo — dalla Commissione giustizia della Camera possa nascere — quanto meno sotto forma di ordine del giorno — l'auspicio per l'istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria, che non il solo MSI-destra nazionale, ma tutte le forze politiche, ad esclusione del partito comunista, avevano auspicato. Si tratta di un traguardo che può essere raggiunto anche in sede di ristrutturazione generale delle sedi giudiziarie, soddisfacendo altresì l'esigenza di istituire una sezione staccata della Avvocatura dello Stato, senza la quale la pura aggregazione dei due tribunali rimarrebbe non solo un fuor d'opera, ma costituirebbe un fatto dannoso per i professionisti di Locri e di Palmi.

PRESIDENTE. Ovviamente, la Presidenza si riserva ogni valutazione, da esprimere dopo la discussione degli articoli, sulla proponibilità anche dei preannunciati ordini del giorno.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FELISETTI, *Relatore*. Il dibattito testé svoltosi mi conferma nel parere favorevole alla definitiva approvazione dei tre provvedimenti.

Per quanto riguarda poi i preannunciati articoli aggiuntivi e la loro trasformazione in ordini del giorno, devo ricordare per precisione che quello relativo alla Avvocatura dello Stato fu già votato in questa sede.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Molto brevemente, senza entrare nel merito, mi limiterò ad osservare che le proposte di legge oggi in discussione ci giungono modificate, due nella previsione degli strumenti per provvedere alla redistribuzione dei magistrati. Devo altresì rilevare che nell'articolo aggiunto dal Sena-



## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1975

to si prevede la « riduzione del capitolo 1017 », ma non si tratta di una vera riduzione, bensì di una diversa utilizzazione. Tale dizione è stata tuttavia accettata al Senato proprio al fine di non riaprire la discussione; penso quindi che possa essere approvata anche qui, nonostante questa imperfezione. È stata invece corretta, nel provvedimento riguardante l'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria, la inesatta previsione che il Governo provvedesse a distribuire i magistrati tra i vari uffici, dato che questa è una facoltà che non appartiene al Governo, ma al Consiglio superiore della magistratura.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Bianco ed altri: Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 *(Modificata dalla II Commissione permanente del Senato)* (3391-B).

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	24
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge: Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (2635).

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	24
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge: Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio *(Approvato dal Senato)* (3858).

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	23
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Proposta di legge: senatori Sica ed altri: Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (3645).

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	23
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cittadini, Coccia, Felisetti, Gargani, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Misasi, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Revelli, Sabbatini, Speranza, Stefanelli e Zagari.

*Si è astenuto:* Sartor.

*Ha preso parte alla votazione dei progetti di legge nn. 3391-B e 2635, astenendosi dalla votazione dei progetti di legge nn. 3858 e 3645:* Catanzariti.

**La seduta termina alle 11,30.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI